

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
PUBBLICO DELLE
AUTOVETTURE
DA PIAZZA (TAXI)**

**Approvato con deliberazione di CC n. 24 del 12/02/1964
Modificato con deliberazione di CC n. 146 dell'11/06/1974
Modificato con deliberazione di CC n. 103 del 14/09/2000
Modificato con deliberazioni di CC n. 122 del 13/11/2000**

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Definizione del servizio
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 - Condizioni d'esercizio
- Art. 5 - Numero delle licenze
- Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 7 - Controllo sul servizio
- Art. 8 - Commissione Consultiva
- Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di taxista

CAPO II LICENZE DI ESERCIZIO

- Art. 10 - Personalità delle licenze di esercizio
- Art. 11 - Condizioni per l'esercizio del servizio
- Art. 12 - Requisiti per l'assegnazione di licenze di esercizio
- Art. 13 - Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio con guida personale
- Art. 14 - Casi particolari di trasferibilità della licenza di taxi
- Art. 15 - Cambio di indirizzo
- Art. 16 - Rinnovazione della licenza di esercizio a causa morte
- Art. 17 - Sostituzione alla guida e collaborazione familiare
- Art. 18 - Sospensione facoltativa del servizio taxi

CAPO III DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 19 - Inizio del servizio
- Art. 20 - Visita di controllo
- Art. 21 - Modalità per le visite di controllo
- Art. 22 - Turni di servizio degli autoveicoli e dei conducenti
- Art. 23 - Autovetture in circolazione
- Art. 24 - Stazionamento delle autopubbliche in turno di servizio
- Art. 25 - Tariffe
- Art. 26 - Tassametro
- Art. 27 - Richieste di servizio - Obblighi e facoltà del conducente
- Art. 28 - Autopubbliche fuori servizio
- Art. 29 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

CAPO IV COMPORAMENTO IN SERVIZIO DEI CONDUCENTI

- Art. 30 - Doveri dei conducenti in servizio
- Art. 31 - Atti vietati ai conducenti
- Art. 32 - Obblighi dei conducenti

CAPO V UTENTI DEL SERVIZIO

- Art. 33 - Doveri degli utenti del servizio
- Art. 34 - Atti vietati agli utenti del servizio

CAPO VI RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLE LICENZE

- Art. 35- Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio

CAPO VII SANZIONI

- Art. 36 - Sospensione della licenza di esercizio
- Art. 37 - Sospensione cautelare della licenza di esercizio
- Art. 38 - Revoca della licenza di esercizio
- Art. 39 - Decadenza della licenza di esercizio
- Art. 40 - Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza di esercizio
- Art. 41 - Interruzione giustificata del servizio taxi

CAPO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 42 - Trasporto di portatori di handicap

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 - Perentorietà dei termini
- Art. 44 - Disciplina del servizio pubblico da piazza per trasporto merci
- Art. 45 - Riferimento a leggi vigenti

Allegato:

REGOLAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI)

CAPO I Norme Generali

Art. 1 - Definizione del servizio

Il servizio taxi così come definito dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 21/1992, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

Art. 2 - Disciplina del servizio

Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.

Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura:

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15/1/1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8/8/1985 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15/01/1992 n. 21.

Art. 4 - Condizioni d'esercizio

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 21/92 in capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.

La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15/1/1992 n. 21.

Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autentica alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore.

Art. 5 - Numero delle licenze

Il numero dei veicoli da destinare al servizio pubblico da piazza (taxi), è determinato dalla Regione Lombardia sulla base di contingenti che vengono periodicamente aggiornati.

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19/11/1992.

Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi" e sono dotati di segni distintivi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 9/11/1992.

Art. 7 - Controllo sul servizio

La sorveglianza sul servizio pubblico delle autovetture da piazza è esercitata dall'Amministrazione Comunale tramite il settore competente per materia e la Polizia Municipale.

Art. 8 - Commissione Consultiva

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge n. 21 del 15/1/1992 è costituita la commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di piazza.

La Giunta Comunale procede alla nomina dei membri della commissione su designazione diretta degli enti e degli organismi interessati, i quali indicheranno, oltre al rappresentante effettivo, la persona che potrà sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

La commissione è composta:

- dall'Assessore alle Attività Produttive - Presidente
- dal Responsabile di settore Attività Produttive o suo sostituto
- dal Responsabile Polizia Municipale o suo sostituto
- da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
- da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti

Alle sedute della commissione possono essere chiamati a partecipare altri funzionari del Comune in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

Tale commissione è incaricata di formulare pareri su tutte le questioni riguardanti la interpretazione e l'applicazione del presente regolamento.

Il parere della commissione non è vincolante.

La Commissione si rinnova alla scadenza del Consiglio Comunale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di taxista

L'attività di conducente di autoveicoli per il servizio pubblico da piazza è subordinata al possesso:

- a - del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della strada
- b - dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A

Le licenze di esercizio sono rilasciate dal Responsabile di Settore competente ed hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente regolamento.

CAPO II LICENZE DI ESERCIZIO

ART. 10 - Personalità della licenza di esercizio

Le licenze di esercizio per il servizio pubblico delle autovetture da piazza implicano l'obbligo della guida personale.

La guida a mezzo conducente è consentita soltanto nei casi previsti dai successivi articoli del presente regolamento.

ART. 11 - Condizioni per l'esercizio del servizio

Per l'esercizio del servizio il titolare della licenza deve dimostrare di essere proprietario dell'autovettura ovvero di averne la disponibilità in leasing , di avere stipulato assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali e cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile del Settore competente rilascia le licenze di esercizio unicamente per la guida personale ed in numero di una per persona sulla base di risultanze di concorso pubblico.

ART. 12 - Requisiti per l'assegnazione di licenze di esercizio

Le nuove licenze sono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso ai singoli in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

- a) età non superiore ai 60 anni;
- b) di essere cittadino di un Paese della CEE;
- c) non essere in stato di interdizione dai pubblici uffici;
- d) esenzione - nell'ultimo quinquennio - da condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti colposi, sempreché non sia intervenuta amnistia o riabilitazione, nonché esenzione - nell'ultimo quinquennio - da condanne a pene detentive per reati connessi alla circolazione e/o all'uso di autoveicoli;
- e) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A;
- f) non titolarità in passato di licenza trasferita o conferita a cooperativa. Coloro nei cui confronti sia stata dichiarata la revoca o la decadenza di licenza di esercizio potranno partecipare a concorsi per nuova assegnazione di licenza dopo il decorso di un quinquennio dalla data dell'intervenuta revoca o decadenza;

g) non titolarità contemporanea di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività.

Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di Noleggio con conducente per il medesimo periodo.

ART. 13 - Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio con guida personale

La licenza di esercizio può essere trasferita, a persona designata dal titolare, quando lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Per tale trasferimento della licenza per l'esercizio di taxi, disciplinato dall'art. 9 della Legge 15/1/92 n. 21, avente causa deve:

- essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere b-c-d-e-f-g dell'art. 12
- non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio revocata, dichiarata decaduta, conferita ad una cooperativa ovvero trasferita ad altro soggetto;
- essere in possesso dell'atto di trasferimento con firma autenticata dal notaio e registrato.

Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 14 - Casi particolari di trasferibilità della licenza taxi

Il titolare di licenza di taxi dichiarato permanentemente inidoneo alla guida di autopubbliche, può chiedere - entro due anni dal verificarsi dell'evento - di trasferire la licenza di esercizio a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Qualora l'interessato non si sia avvalso della facoltà indicata nel comma precedente, la licenza di taxi rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - Cambio di indirizzo

Il titolare di licenza di esercizio ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 15 gg. le variazioni di indirizzo al Servizio Commercio e P.S.

ART. 16 - Rinnovazione della licenza di esercizio a causa di morte

Alla morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, purché ne venga fatta richiesta al Comune entro novanta giorni dalla data del decesso, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile di Settore competente, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritto nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

La licenza di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti, è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

ART. 17 - Sostituzione alla guida e collaborazione familiare

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti (C.A.P.) nei seguenti casi:

- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi
- per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché in possesso dei requisiti prescritti, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per le imprese familiari.

I nominativi delle persone ammesse a sostituire il titolare in qualità di collaboratore familiare dovranno essere indicati - in un numero non superiore a due - sulla licenza di esercizio da parte del Servizio Commercio e P.S. presso il quale dovrà depositare la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni che legittimano la collaborazione, nonché le variazioni che a riguardo in prosieguo di tempo dovessero verificarsi.

L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio valida ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso da parte dell'Amministrazione Comunale

ART. 18 - Sospensione facoltativa del servizio taxi

Il titolare di licenza taxi può chiedere la sospensione del servizio per un periodo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio.

Il Responsabile del Settore competente per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione richiesta.

La sospensione ha inizio con il deposito dei distintivi di turno e delle targhe del numero relativi al taxi presso il Servizio Commercio e P.S. da parte dell'interessato, ed ha termine anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, il Servizio Commercio e P.S. terrà in apposito registro le necessarie annotazioni - viste dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

CAPO III

DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 19 - Inizio del servizio

Il servizio deve iniziare - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione:

- dell'avvenuto rilascio della licenza;
- dell'avvenuta intestazione della licenza a favore di altro soggetto, secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

L'effettivo inizio del servizio è - in ogni caso - subordinato :

- alla presentazione all'Ufficio Commercio della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 11;
- alla visita di controllo dell'autovettura adibita al servizio di taxi.

Art. 20 - Visita di controllo

Prima di iniziare il servizio e successivamente una volta all'anno, le autovetture da piazza devono essere sottoposte a visite di controllo presso l'Ufficio Commercio per l'accertamento:

- della rispondenza dell'autopubblica alle caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- dell'adempimento da parte del titolare della licenza, di tutte le prescrizioni in materia.

L'Amministrazione Comunale può disporre, in qualsiasi tempo, visite straordinarie di controllo.

A richiesta del Responsabile Settore competente, il titolare della licenza è tenuto a presentare l'autopubblica per controlli o collaudo presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

Art. 21 - Modalità per le visite di controllo

Le visite di controllo previste nell'articolo precedente vengono effettuate da un'apposita Commissione costituita con atto del Sindaco, da un numero ristretto di componenti della Commissione Consuntiva, di cui all'art. 8 del presente Regolamento

Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel luogo e nell'ora che verranno di volta in volta, tempestivamente comunicati ai titolari delle licenze di esercizio.

Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla visita stessa.

Gli autoveicoli devono essere presentati puliti, in ordine sia nella carrozzeria che negli organi meccanici e muniti di tutti i documenti e gli accessori prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di fiducia in possesso dei necessari titoli abilitativi.

Alla licenza d'esercizio delle autovetture ritenute idonee dalla Commissione di controllo verrà apposto il timbro comprovante l'avvenuta visita.

Alle autovetture non ritenute idonee dalla Commissione:

- a) verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, la cui durata viene stabilita di volta in volta dalla Commissione, nel caso di riscontrati danni riparabili alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento;
- b) verranno tolti e ritirati gli appositi contrassegni comunali e la licenza di esercizio, nel caso di riscontrati danni alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per gravi inosservanze, alle norme previste dal presente Regolamento.

In quest'ultimo caso e in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo per riparazioni superiori a tre giorni può essere eccezionalmente consentito al titolare di licenza di esercizio di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autopubblica in turno diverso da quello col quale questa viene utilizzata.

L'abbinamento non può avere durata superiore a 60 gg. nel corso di un anno, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con l'autorizzazione del Responsabile di Settore.

Art. 22 - Turni di servizio degli autoveicoli e dei conducenti

La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, determina l'orario del servizio e i turni.

I titolari di licenza d'esercizio sono responsabili dell'osservanza dei turni di servizio.

Art. 23 - Autovetture in circolazione

Durante il servizio le autopubbliche devono essere sempre munite della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla Legge e dal presente Regolamento.

I conducenti delle autopubbliche in servizio devono essere sempre munite del certificato di abilitazione professionale.

Il servizio è svolto in nome e per conto dei titolari delle licenze di esercizio, ferma restando la responsabilità personale dei singoli conducenti.

Art. 24 - Stazionamento delle autopubbliche in turno di servizio

La sosta delle autopubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione dei posteggi stessi.

E' proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura.

Art. 25 - Tariffe

La Giunta Comunale determina le tariffe e le condizioni del trasporto, tenendo conto di quelle applicate nei Comuni limitrofi.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte all'interno dell'autovettura secondo le prescrizioni del vigente regolamento comunale concernenti le caratteristiche dei taxi.

Art. 26 - Tassametro

Le autopubbliche devono essere munite di tassametro omologato, e attraverso la sola lettura dello stesso deve dedursi il corrispettivo da pagare.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili sul cruscotto dell'autovettura.

Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi del precedente articolo e viene sigillato dalla Polizia Municipale.

Il proprietario dell'autovettura ed il conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro.

Art. 27 - Richieste di servizio - Obblighi e facoltà del conducente

I conducenti di autopubbliche da piazza hanno l'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali e sovracomunali definite da accordi di programma tra gli enti interessati, in qualsiasi località del territorio si trovi l'autovettura di turno, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo indicato nella carta di circolazione.

E' obbligatorio il trasporto, insieme ai passeggeri, soltanto di valigie o colli non eccessivamente ingombranti o che comunque possono essere trasportati senza che l'autovettura si deteriori o insudici.

E' obbligatorio il trasporto dei cani per ciechi.

Art. 28 - Autopubbliche fuori servizio

Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:

- non siano di turno;
- avvengano guasti all'autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
- vengano ritirati, durante il turno, i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio.

Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la targhetta recante la scritta "Fuori Servizio".

Quando l'autopubblica è fuori servizio non può fare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.

Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può richiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene concordato tra le parti sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.

Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso familiare, anche con eventuale traino, previo aggiornamento della carta di circolazione.

Art. 29 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

Il prezzo del servizio è quello indicato dal tassametro e comprende il prezzo della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.

Per le corse che terminano fuori del Comune di Novate Milanese, l'utente è tenuto a corrispondere la tariffa doppia di quella segnata sul tassametro.

L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo regolarmente in funzione.

A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta del prezzo della corsa con l'indicazione del numero dell'autovettura, della località di inizio e di fine della corsa, del giorno e dell'ora in cui è terminata.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del Responsabile del Settore competente.

CAPO IV COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DEI CONDUCENTI

Art. 30 - Doveri dei conducenti in servizio

I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l'obbligo:

di osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Polizia Municipale, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 31 - Atti vietati ai conducenti

Ai conducenti delle autopubbliche in servizio è vietato:

1. ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tali ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento;
2. tenere sull'autovettura persone, animali e cose che non abbiano attinenza con il servizio;
3. adibire l'autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza, anche se a scopo di beneficenza;
4. pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi dovuti.

Art. 32 - Obblighi dei conducenti

I conducenti di autopubbliche in servizio devono:

all'inizio della corsa

1. abbassare la bandierina ed assicurarsi che il tassametro funzioni regolarmente
2. avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa applicabili

durante la corsa:

1. mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento;
2. avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa non appena sorga il diritto di applicarli;
3. effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda di seguire un percorso diverso;
4. far constatare all'utente la cifra indicata dal tassametro per recarsi al luogo indicato all'atto di uscire dai confini del Comune di Novate Milanese;
5. ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.

al termine della corsa:

1. far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e, quindi, azzerare il tassametro.

Nell'ipotesi in cui vengano reperiti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto al Comando della Polizia Municipale.

CAPO V UTENTI DEL SERVIZIO

Art. 33 - Doveri degli utenti del servizio

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

Art. 34 - Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è vietato:

1. insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature
2. fumare nelle autovetture nelle quali sia esposto il cartello con il relativo divieto

L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui all'art. 33, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti

CAPO VI RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLE LICENZE

Art. 35 - Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio

Gli incarichi della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio nei seguenti casi

- a) prestazione di servizio con contrassegni di macchina e/o di turo contraffatti o alterati;
- b) svolgimento del servizio da parte di persona priva di requisiti prescritti;
- c) mancato aggiornamento tassametro e/o alterazione dei relativi sigilli comunali;
- d) inottemperanza all'obbligo della visita di controllo annuale e/o straordinaria;
- e) inottemperanza all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione delle licenze comunali;
- f) per le violazioni a norme del C.d.S. che comportano il ritiro immediato della carta di circolazione e/o patente di guida.

CAPO VII SANZIONI

Art. 36 - Sospensione della licenza di esercizio

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 1 del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal **Responsabile del Settore** che ha rilasciato la licenza sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del comma precedente, comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La decadenza è dichiarata dal **Responsabile del Settore** che ha rilasciato la licenza.

Ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 26 comma 1 -2 , 27 comma 1 , 29 comma 4 comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi prevista, mentre l'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza compete al **Responsabile del Settore** che l'ha rilasciata.

Art. 37 - Sospensione cautelare della licenza di esercizio

Nei confronti del titolare di licenza di esercizio, sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale, **il Responsabile del Settore** dispone la sospensione cautelare della licenza.

Per gravi e giustificati motivi familiari durante la sospensione cautelare può essere consentito, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'esercizio provvisorio della licenza tramite altro soggetto.

Art. 38 - Revoca della licenza di esercizio

Il Responsabile del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, può revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che :

1. abbia riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni;
2. non abbia ottemperato più volte all'obbligo di presentare l'autopubblica a visite di controllo;
3. abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un rilevante periodo di tempo, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 41 del presente Regolamento;
4. abbia destinato l'autovettura ad uso diverso da quello di taxi;
5. abbia rimosso o effettuato interventi sul tassametro senza aver ottemperato alle prescrizioni di cui al comma dell'art. 26 del presente Regolamento;
6. abbia effettuato reiterate indebite richieste di rimborso benzina.

Art. 39 - Decadenza della licenza di esercizio

Il Responsabile del Settore , sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dichiara la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi, oltre a quello già previsto dall'art. 36 comma 2:

1. perdita dei requisiti di cui all'art. 12 comma b/c/f;
2. gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento;
3. mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni stabilito dall'art. 19 e dall'art. 41.

Art. 40 - Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza di esercizio

I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza delle licenze di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

La licenza comunale di esercizio dichiarata decaduta o revocata è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

Art. 41 - Interruzione giustificata del servizio taxi

E' da considerare giustificata l'interruzione del servizio taxi da parte del titolare di licenza con guida personale nei seguenti casi:

1. per invalidità temporanea comprovata da idonea certificazione medica vistata dall'Ufficio Sanitario del Comune di residenza dell'interessato;
2. per maternità, relativamente al periodo di tempo nel quale è consentita l'astensione facoltativa dall'attività lavorativa, ai sensi delle disposizioni della legge 30/10/1971 n. 1204;
3. per sospensione temporanea della patente;
4. per assolvimento degli obblighi di leva o richiamo alle armi;
5. per incarichi pubblici elettivi o sindacali a tempo pieno;
6. per periodi di tempo previsti dagli artt. 14 e 16 del presente regolamento.

Il titolare dovrà riprendere o iniziare il servizio entro il termine di tre mesi dalla cessazione della o delle cause di giustificazione previste dal comma che precede. Della ripresa del servizio dovrà essere data comunicazione al Servizio Commercio.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42 - Trasporto di portatori di handicap

I servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I nuovi autoveicoli adibiti al servizio taxi debbono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

In occasione della richiesta di trasporto di portatore di handicap, il conducente deve fornire il proprio aiuto per agevolare la salita e discesa dall'autovettura e porre nel porta bagagli la sedia a rotelle.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Perentorietà dei termini

Tutti i termini indicati dal presente Regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 44 - Disciplina del servizio pubblico da piazza per trasporto merci

Le norme del presente Regolamento disciplinano, in quanto applicabili, anche il servizio pubblico da piazza per trasporto merci.

Art. 45 - Riferimento a leggi vigenti

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea del 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla Legge Regionale 18 aprile 1992 n. 11 e seguenti.

Allegato:

REGOLAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI)

Art. 1 - Caratteristiche generali delle autopubbliche

- Le autovetture in servizio da piazza per trasporto persone devono essere omologate per almeno quattro posti compreso quello del conducente.
- La carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno quattro portiere laterali di accesso
- I cristalli di tutte le portiere di accesso devono essere apribili
- I veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti

Art. 2 - Caratteristiche esterne

- Colorazione: la carrozzeria deve essere di colore bianco, con fattore di luminanza minimo 0,34 come indicato nel Decreto del Ministro dei Trasporti 19/11/1992. L'obbligo della colorazione non si estende ad eventuale fregi accessori previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali ad esempio le fasce laterali paraurti.
- Stemmi : sulle portiere laterali posteriori, deve essere applicato lo stemma del Comune di Novate Milanese, che deve essere richiesto al Servizio Attività produttive
- Segnale luminoso "taxi": il segnale luminoso taxi deve essere collocato sul tetto della vettura e deve essere del tipo e dimensioni previste dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Il segnale luminoso ed i relativi supporti devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
- Accessori: le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiere dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell'autovettura omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti..

Art. 3 - Caratteristiche interne

- Tappeti: il pavimento deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.
- Maniglie di sostegno: ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri.

Art. 4 - Targhe del numero civico

Ad ogni autovettura devono essere apposte tre targhe riportanti il numero civico; le targhe sono fornite dal Comune a spese del titolare della licenza.

Art. 5 - Tariffe e avvertenze

Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti deve essere tenuto a disposizione dell'utente

Art. 6 - Tassametro

Il tassametro deve essere collocato all'interno dell'autovettura, fissato alla plancia; deve essere sempre ben visibile da parte degli utenti.

Art. 7 - Pubblicità

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione Consultiva, può autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture secondo specifiche modalità che verranno all'uopo stabilite.

Art. 8 - Distintivi del turno di servizio

Ogni autovetture deve essere munita del contrassegno del turno di servizio

Art. 9 - Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per il servizio di taxi